

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE E GESTIONE IN USO DELLA/E PALESTRA/E SCOLASTICA/CHE DELLA/E SCUOLA/E ..... CON ATTREZZATURE SPORTIVE E LOCALI ANNESSI PER L'/GLI ANNO/I SPORTIVO/I .....**

In attuazione della determinazione dirigenziale.... esecutiva ai sensi di legge, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge:

F R A

Il Comune di Bologna - Quartiere San Donato-San Vitale, (C.F.01232710374) per il quale interviene Katuscia Garifo, nella sua qualità di Direttrice di Quartiere, in forza della competenza definita dallo Statuto e dai vigenti regolamenti dei contratti e della dirigenza del Comune, domiciliata per la carica in Bologna, Piazza Spadolini n. 7;

E

L'Associazione..... con sede in ..... (C.F....P.IVA...) che sarà per brevità in seguito chiamato "Concessionario" rappresentata dal proprio legale rappresentante, Sig.ra/Sig..... nat..., domiciliat... per la carica in Via.....;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Oggetto della presente convenzione è la concessione in uso della Palestra, dei locali, degli arredi e delle attrezzature annesse presso la scuola .....ubicata in Via....n....., per la realizzazione delle attività sportive come da piano dettagliato allegato.

La concessione riguarda la gestione degli spazi concessi in uso agli utilizzatori della palestra nell'orario pomeridiano e serale dal lunedì al venerdì, e il sabato e la domenica ove previsto, per allenamenti e attività motoria e nelle giornate di sabato e domenica per gare e incontri di campionato (solo nelle palestre in cui è consentita l'attività agonistica).

I locali e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e perfettamente noti al Concessionario, come da verbale di consegna.

**ART. 2 – USO DELL'IMPIANTO**

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto solo per le attività sportive programmate e assegnate dal Quartiere San Donato-San Vitale. Il concessionario si impegna a rispettare il vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, delle norme di sicurezza, di igiene e delle disposizioni di legge vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'impianto medesimo ed attuare quanto proposto nel progetto di gestione presentato in sede di bando.

**ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

***La durata della convenzione è fissata dal 01/09/2022 al 31/08/.....***

Alla scadenza il Concessionario è tenuto alla riconsegna degli impianti, locali e pertinenze, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti.

**Il Concessionario ha la facoltà di recedere dalla convenzione sottoscritta con preavviso, variabile in base alla durata, da minimo mesi 1 ad un massimo di mesi 4 entro il 31.12., salvo eventi imprevedibili e non imputabili alla volontà del gestore, da comunicarsi al Quartiere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite pec all'indirizzo [protocollogenerale@pec.comune.bologna.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.bologna.it)**

**ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

1. Effettuare gli interventi di pulizia dell'impianto, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico e delle aree annesse alla palestra, nonché di quelle esterne che consentono l'accesso alla medesima. **Per la gestione delle palestre degli Istituti Superiori: verrà applicata una penale pari a Euro 100,00 nel caso di ogni accertata mancanza di pulizia degli spazi concessi;**

2. Garantire l'apertura e chiusura dell'impianto secondo gli orari stabiliti dal Quartiere; **E' vietata la distribuzione delle chiavi agli assegnatari degli spazi e, in caso di smarrimento o altro, va presentata immediatamente formale denuncia al Quartiere e all'Istituto Scolastico;**
3. Garantire la custodia, la guardiania e la sorveglianza dell'impianto e dei locali e spazi annessi, compresi quelli ad uso non sportivo, qualora non siano separabili da quelli assegnati, nonché delle aree comunque coinvolte dall'accesso degli utenti;
4. Consentire l'utilizzo della palestra e delle attrezzature esclusivamente alle società e soggetti espressamente autorizzati dal Quartiere;
5. Consentire l'ingresso ai soli accompagnatori degli atleti, che potranno sostare in attesa della fine della lezione, nel rispetto delle norme igieniche e comportamentali;
6. Vigilare che gli utenti indossino calzature con soles di gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
7. Garantire la presenza di personale di fiducia durante tutto l'orario d'apertura. La presenza del responsabile o suo delegato è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso.
8. Vigilare affinché nelle palestre oggetto della presente convenzione non si svolgano attività e manifestazioni non autorizzate;
9. Provvedere al controllo dell'efficienza dell'impianto, attrezzature e annessi alla fine di ogni giorno di utilizzo;
10. Restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con una perfetta pulizia dei locali e dei servizi annessi e un'adeguata manutenzione degli attrezzi che dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle attività e, comunque in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche;
11. Non subconcedere spazi nell'impianto in oggetto, con o senza corrispettivo, al di fuori di specifica autorizzazione del Quartiere;
12. Effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione minuta così come previsto all'art.13 del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi;
13. Comunicare immediatamente per iscritto al Quartiere e all'Istituto Scolastico i danni all'impianto, ai locali o alle pertinenze riscontrati all'inizio di ogni turno d'uso, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione è ritenuto responsabile, in via esclusiva, il gestore;
14. Rimettere nel primitivo stato quanto sia stato eventualmente danneggiato e provvedere alla sostituzione degli attrezzi non passibili di riparazione;
15. Presentare al Quartiere relazione annuale sull'uso della palestra che dovrà contenere tutti gli elementi analitici sui costi e sugli introiti effettuati, necessari a giustificare il risultato dell'uso, con particolare riferimento all'attuazione del progetto gestionale presentato e agli esiti delle attività di controllo poste in essere. Gli eventuali avanzi dovranno essere utilizzati per il miglioramento e per attività promozionali e formative da effettuarsi in accordo con l'Amministrazione. Il Quartiere si riserva in ogni caso di richiedere gli elementi giustificativi ed integrativi a sostegno di quanto dichiarato. La mancata presentazione della relazione può essere motivo di non concessione della gestione in uso dell'impianto negli anni successivi.
16. Vigilare sul rispetto dell'assoluto divieto di fumare all'interno dei locali in conformità della Legge 3/2003;
17. Non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati e secondo le prescrizioni di legge;
18. Accettare ogni modifica degli orari di concessione della palestra ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell'attività sportiva scolastica o dell'Ente Locale proprietario;
19. Procurarsi presso i responsabili di tutte le società e gruppi sportivi ammessi in palestra una dichiarazione di responsabilità sulla idoneità fisico sanitaria degli atleti.
20. **Per la gestione delle palestre degli Istituti Superiori:** tenuta giornaliera di un registro dove dovranno essere annotati l'ora di inizio e il termine di utilizzo della struttura sportiva da parte delle società e rilievo di eventuali danni che si dovessero riscontrare;

Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori.

La concessione in uso potrà essere revocata nei seguenti casi con effetto immediato, con semplice comunicazione scritta del Quartiere, senza che ciò comporti alcun risarcimento per il Concessionario, per i seguenti motivi:

1. la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
2. il Concessionario si sia reso inadempiente nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico;
3. per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
4. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

#### ART. 5 – ONERI A CARICO DELL' ENTE PROPRIETARIO

Sono a carico dell'Ente proprietario

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria dei locali e degli impianti con esclusione di quelli a carico del Concessionario, come previsto dal precedente art.4;
- b) I consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessarie al funzionamento dell'impianto e dei locali;
- c) La fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie al normale funzionamento dell'impianto;

#### ART. 6 – DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE)

Premesso che dal 1° luglio 2017 (decreto 26 giugno 2017) è in vigore l'obbligo di dotarsi di defibrillatori anche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, ad esclusione di quelle che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell'allegato A del decreto sopra citato, si specifica quanto segue:

- a) il defibrillatore consegnato al Concessionario, deve restare obbligatoriamente nella palestra stessa;
- b) il Concessionario non può richiedere, a qualsiasi titolo, un contributo economico alle società/gruppi utilizzatrici in quanto è l'unico responsabile alla custodia e manutenzione del DAE;
- c) il Concessionario è responsabile del regolare funzionamento del defibrillatore e lo deve mettere sempre a disposizione durante l'attività sportiva;
- d) la presenza del DAE e delle persone regolarmente formate devono essere garantite nel corso delle gare;
- e) per il posizionamento del defibrillatore potrà essere installata, a discrezione del gestore, una bacheca a sua cura e a manutenzione, previa acquisizione dell'assenso dell'Istituto Scolastico;
- f) il defibrillatore dovrà essere posizionato in un luogo facilmente accessibile (non sotto chiave) e visibile a tutti, ed essere adeguatamente segnalato e perfettamente funzionante;
- g) il Concessionario dovrà darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione e l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato;
- h) nel caso di cambio di gestione il defibrillatore, non ancora installato, dovrà essere riconsegnato al Quartiere che a sua volta lo riconsegnerà al gestore entrante.

#### ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Il Quartiere concedente provvede alla programmazione e all'assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche dal lunedì al venerdì, e, nelle palestre scolastiche in cui è consentito svolgere manifestazioni/attività agonistica, anche nelle giornate di sabato e festivi.

Il Quartiere provvede al controllo dell'efficienza e della regolarità della gestione e dell'uso degli impianti, anche nei confronti dell'Istituzione scolastica. A tal fine il Concessionario è tenuto ad agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune e del Quartiere riterranno di effettuare.

#### ART. 8 – TARIFFE D'USO E QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Il Concessionario dovrà esigere il pagamento anticipato delle tariffe d'uso e versare le quote di contribuzione, ( pari al 35% della vigente tariffa d'uso), deliberate dall'Amministrazione Comunale, sulla base della fatturazione presentata dalla medesima.

Il Quartiere provvede – a seguito di formale segnalazione di ripetuti o perduranti ritardi nel pagamento delle tariffe – a revocare l'assegnazione dell'impianto ai soggetti inadempienti.

Il Concessionario deve rendere pubbliche, mediante affissione in luogo ben visibile, le tariffe comunali per l'utilizzo delle palestre.

#### ART. 9 – RESPONSABILITA'

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del concessionario, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune e dei suoi collegati.

Il Concessionario dell'impianto, assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso improprio della palestra, dall'utilizzo improprio delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico e l'Amministrazione Comunale da eventuali responsabilità. E' espressamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste nel verbale di consegna e presa visione.

In ogni caso il Concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di Bologna e i suoi collegati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, ecc.) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso delle palestre e degli accessori, sollevando il Comune stesso e i suoi collegati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso dell'impianto e degli accessori.

A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie e Società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato all'attività gestita, per danni a persone o cose (incluso anche il Comune di Bologna) a qualunque titolo presenti nell'impianto, ed è tenuto a fornire una copia al Quartiere.

#### ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto della Legge e dei Regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati personali, il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario si impegna altresì a trattare i dati personali dei soggetti fruitori della palestra, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dei Regolamenti vigenti in relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori. Il Concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi e comunica il nominativo del referente per il trattamento dei dati al Quartiere San Donato-San Vitale. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc..).

#### ART. 11 – INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione e nel vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di quartiere, il Comune potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, ed eventualmente esperire azioni per il risarcimento dei danni causati. L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà per il Comune di revocare la presente convenzione, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.

#### ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti si impegnano comunque a definire amichevolmente eventuali controversie che possano nascere dalla presente convenzione.

*All. 6 QSD-SV Schema Convenzione*

Qualora ciò non sia possibile, la controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati rispettivamente dal Comune, dal Concessionario e dal Presidente del Tribunale. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.

Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.

*La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in quanto il Concessionario è un' Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro riconosciuta dal CONI (articolo 27 bis della Tariffa, allegato B del DPR 642/72).*

Bologna, lì

Il Concessionario

Il Direttore